



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
CAMPOFORMIDO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 30/09/2011.

FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Campofornido (nel seguito denominato semplicemente "Comune"), che, tramite la Posizione Organizzativa dell'Ufficio di Polizia Locale, ne regola l'uso nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, che aggiorna e integra quello precedente del 29.11.2000, dal Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari "Regolamento sulla Privacy".

Per gli aspetti non dettagliatamente disciplinati nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (nel prosieguo denominato, per brevità, "Codice"), al sopra richiamato D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali ed al "Documento delle scelte operate per l'attivazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale" che, allegato sub 1) al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

DEFINIZIONI

A tal fine ed in applicazione alla disciplina codicistica (art. 4 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), si intende per:

- a) "trattamento con strumenti elettronici", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio dei mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) "titolare del trattamento", il Comune di Campofornido, nelle sue articolazioni interne cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- d) "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) "incaricati del trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;
- f) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "dato anonimo", il dato che, in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e più specificamente il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala / centro di controllo / Ced e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti, i beni ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Quanto sopra premesso,

nel ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso in ordine all'ammissibilità del trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, si stabiliscono le seguenti disposizioni:

Art. 1) L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità meglio dettagliate qui appresso: prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità, tutela della sicurezza urbana, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell'Art. 6 c.7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009.

Gli scopi sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, dall' Art.6 c.7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009, dalla Legge Regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante “ disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale“, nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti e disposizioni correlate. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

In estrema sintesi il Comune attraverso l'impianto di videosorveglianza si prefigge lo scopo di:

- a) Controllare determinate aree a rischio sicurezza, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le aree sottoposte a videosorveglianza, quali i plessi scolastici, i parchi, le aree adibite alle attività sportive e ricreative, le piazze ed edifici pubblici, le strutture destinate a pubblici servizi;
- b) Possedere uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- c) Realizzare un monitoraggio remoto sulla viabilità urbana e su aree significative, utile ai fini di interventi di infortunistica stradale e di analisi dei flussi del traffico;
- d) Prevenire atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili, al fine di tutelare il patrimonio comunale;
- e) Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione.
- f) Possedere un presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non presidiate.
- g) Attuare, nei limiti delle proprie competenze, delle attività di controllo del territorio con modalità integrate e sinergiche con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

Art. 2) Il sistema, meglio descritto tecnicamente nel “Documento delle scelte” (Allegato 1 punto 6 “Aspetti tecnici”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, consiste di un server per la registrazione delle immagini con funzioni di controllo e supervisione, collocato presso il Ced (in seguito: “centro di controllo”), da personal computers di mera visualizzazione delle immagini registrate e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili, ubicati sul territorio comunale ed individuati nella scheda impianto di video-sorveglianza / individuazione delle aree sensibili sottoposte a videocontrollo.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse tramite un'infrastruttura di rete wireless di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale dei dati. Il sistema attualmente non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni e non è quindi accessibile da altre periferiche; potrà essere collegato alla rete di sicurezza e videosorveglianza della Protezione Civile regionale e/o ad altre reti, in base alle disposizioni legislative vigenti.

Presso il centro di controllo è possibile visualizzare solo in caso di necessità le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse, queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, zoom, brandeggio) che modificano le impostazioni di base - disposte in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono avvenire solo in caso di necessità (es. blocchi del traffico, illeciti ecc.) e ad opera di un limitato numero di addetti al sistema, appositamente incaricati, muniti di apposite credenziali e tenuti a seguire istruzioni dettagliate per questa specifiche operazioni.

Art. 3) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere dislocate sul territorio comunale.

I dati trattati interessano pertanto anche soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art. 4) Le immagini verranno normalmente conservate, al massimo, per sette (7) giorni successivi alla registrazione sul server collocato presso il centro di controllo ai sensi dell'Art. 6, c.8, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009.

L'impiego del sistema di video registrazione è necessario per ricostruire l'evento quando l'ufficio non è presidiato dalla presenza di un incaricato, ferma restando l'inaccessibilità del centro di controllo da parte di soggetti terzi privi dello specifico profilo di autorizzazione garantita dalle misure di sicurezza adottate a tal fine. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini specificamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o da Organi di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso. In quest'ultima ipotesi, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili verranno riversate su un nuovo supporto informatico alla fine del loro periodo di conservazione.

Art. 5) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 6) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 7) I dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e:

- a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art 1.
- b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal precedente Art. 4;
- d) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e nel rispetto delle misure minime indicate nell'Allegato B del Codice.

Art. 8) I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il centro di controllo dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale.

Al centro di controllo possono accedere solo ed esclusivamente, oltre al titolare del trattamento nella persona dell'esercente la titolarità - Sindaco pro tempore, o suo delegato - il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza, individuati con le modalità di cui al successivo Art. 13 in un numero ristretto di persone.

Inoltre, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione tramite un proprio addetto appositamente nominato quale incaricato del trattamento, identificato dal responsabile o di incaricato delegato.

Il centro di controllo è sistematicamente chiuso a chiave e verrà prevista una specifica regolamentazione del sistema di gestione delle chiavi.

L'utilizzo di un sistema di videoregistrazione digitale impedisce la rimozione accidentale di supporti rimovibili (cassette a nastro o dischi) su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 9) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione.

Art. 10) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata, previa comunicazione al Garante, se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 11) Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante videosorveglianza è, ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Comune di Campofornido nella persona del Sindaco *pro tempore*, quale "esercente la titolarità".

Art. 12) Il Comune titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza, dalle leggi vigenti e dai provvedimenti richiamati in premessa, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 13) Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, è il titolare di Posizione organizzativa del Servizio Finanziario/Tributi/Informatica del Comune di Campofornido.

Il Responsabile del trattamento, con proprio atto formale può individuare tra i soggetti incaricati del trattamento un referente per le funzioni di controllo sull'attività degli incaricati del trattamento e di gestione complessiva del sistema di video – sorveglianza e del trattamento dei dati, purché incardinato nell'Area Vigilanza / Polizia Locale ed inquadrato nella qualifica funzionale PLA 2 o superiore.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il Responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e secondo quanto definito, nello specifico dal Garante per la protezione dei dati personali con propri Provvedimenti, nonché le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza dovranno essere (anche) individuate delle zone da "oscurare", cioè dovrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" con settaggio automatico della modalità di ripresa con modalità non modificabili dagli operatori incaricati (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni, balconi ed altro, al fine di evitare interferenze illecite nella vita privata dei cittadini) ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; egli custodisce le password per l'utilizzo del sistema.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il Responsabile del trattamento potrà tenere un registro informatizzato dell'impianto dove registrare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

Più in generale spetta al Responsabile del trattamento la nomina degli incaricati del trattamento di cui all'Art. 14 e la definizione degli aspetti organizzativi afferenti all'attività di trattamento dei dati con particolare riguardo alla gestione della sicurezza informatica dell'impianto.

A tale riguardo egli adotta gli atti necessari nella forma della Determinazione e dell'Ordine di Servizio.

Art. 14) Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, come da schema di lettera di nomina allegato e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono solamente quelli individuati con Determinazione del Responsabile della gestione e del trattamento. Gli incaricati vengono scelti in base a criteri di affidabilità, capacità ed esperienza già acquisita in questo settore, oppure, da acquisire attraverso un percorso formativo.

A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile. Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio, sicurezza urbana e controllo della viabilità tramite il sistema di videosorveglianza, gli Incaricati devono scrupolosamente osservare i principi definiti con Provvedimento del garante del 08/04/2010 nonché i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, case di riposo e di cura, ecc.

Gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

I medesimi dati non possono essere diffusi.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15) Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune, si avvale della collaborazione esterna di soggetti privati (ditte ed aziende specializzate nel settore della videosorveglianza), previamente incaricati dal Responsabile del trattamento.

Art. 16) Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere verranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando di rilevare, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo articolo, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli irrilevanti e la ripresa del volto, in maniera tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

Resta salva la possibilità di una "estensione" del sistema di videosorveglianza in favore delle forze di polizia statali, regionali e provinciali competenti per territorio da attuarsi nella forma della comunicazione permanente delle riprese/immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza e comunque limitata nelle modalità di trattamento delle immagini alla sola consultazione/visione delle stesse restando escluse ulteriori modalità quali ad esempio la registrazione e la conservazione delle immagini.

Tale comunicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" avvalendosi di apposita convenzione che disciplini l'accesso selettivo ai soli dati necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 53 del medesimo Codice.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sui lavoratori, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

L'installazione del sistema di video-sorveglianza presso gli istituti scolastici, conformemente alla previsione di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010, deve essere effettuata con modalità tali da garantire il diritto alla riservatezza dello studente.

Tali cautele dovranno essere attuate tanto per l'attività di ripresa di immagini che per le eventuali e successive operazioni di trattamento.

Per impianti di video sorveglianza installati presso gli istituti scolastici devono intendersi le attività di ripresa di immagini - e quelle di trattamento conseguente - del fabbricato costituente l'edificio scolastico e delle aree di pertinenza di questo, quali ad esempio cortili, porticati o altre aree aperte.

Restano di competenza dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza le iniziative intraprese ai fini della tutela dell'ordine pubblico o di individuazione di autori di eventuali atti criminali.

Le modalità operative con le quali verrà garantito il diritto alla riservatezza dello studente sono quelle specificate nella scheda impianto di videosorveglianza / individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo .

Art. 17) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti se diversi dall'Ente Comunale osservando le modalità previste nella Direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'08.02.2005.

Art. 18) Nei casi di cui all'Art. 17, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini ed all'acquisizione dei dettagli strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale. Alle specifiche informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Locale o Statale competente per territorio.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 19) In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto dal Comune all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste con apposito atto da adottarsi a cura della Giunta Comunale con apposita deliberazione .

Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, esclusivamente mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata; costoro dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Art. 20) Il Comune di Campofornido in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, provvederà ad affiggere ed installare un'adeguata segnaletica permanente nelle aree esterne in cui sono concretamente posizionate le telecamere del sistema di videosorveglianza attraverso appositi avvisi (cartelli informativi) muniti di pittogramma e recanti la dicitura prevista dallo schema allegato al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Inoltre, nei luoghi diversi dalle aree esterne, oppure, negli stessi casi per i quali è prevista la verifica preliminare al Garante, il modello di informativa semplificata allegato al Provvedimento Generale sopra indicato va integrato con un'informativa che riporti specificamente tutti gli elementi dell'art. 13 del Codice.

Art. 21) Il Comune provvederà alla notificazione preventiva al Garante qualora ricorrano i presupposti e le modalità rispettivamente disciplinati negli artt. 37 e 38 del Codice. Inoltre, il Comune osserverà anche quanto disposto nell'Informativa del Garante in tema di notificazione del 08.04.2010.

Art. 22) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti.

Art. 23) Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

Art. 24) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. 7.8.1990 n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato sopra.

Art. 25) L'individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo di cui alla Scheda impianto di video-sorveglianza, in caso di sviluppo del sistema, verrà aggiornata con successive deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 26) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

ALLEGATI:

- 1) DOCUMENTO DELLE SCELTE OPERATE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO.
- 2) PIANO DI MONITORAGGIO – ELENCO DEI PUNTI DI RIPRESA.